

Ai Chiar. mi Direttori di Dipartimenti e Centri
Al Presidente del Centro dei Servizi bibliotecari
Ai Dirigenti
Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e Centri

Con preghiera di smistamento da parte dei Dirigenti, dei Direttori, del Presidente del centro dei servizi bibliotecari in favore rispettivamente dei Responsabili di ufficio, Responsabili di Area, Coordinatori di sezione e di struttura bibliotecaria, Responsabili di struttura bibliotecaria, abilitati alla validazione dei giustificativi on line.

A tutto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e collaboratori linguistici.
mailing list:

ateneo.personale-tab@list.unipg.it
ateneo.collaboratorilinguistici@list.unipg.it

Alle OO.SS.
ateneo.oo.ss@list.unipg.it

Oggetto: permesso retribuito per grave infermità da fruire per il coniuge, per un parente entro il secondo grado o per il convivente: **aggiornamento indicazioni** per il riconoscimento del permesso e trasmissione del **modulo** da allegare al giustificativo on-line.

Con circolare prot. n. 0120633 del 29.10.2019 questa Amministrazione ha informato il personale T.A.B. e C.E.L. sui requisiti minimi che devono risultare sulla certificazione medica da allegare al permesso per grave infermità di cui all'art. 30 del CCNL comparto Università, sottoscritto il 16.10.2008, sostituito dall'art. 49, cc. 4 e 6 del C.C.N.L. del 19.4.2018 da fruire per il coniuge, per un parente entro il secondo grado o per il convivente.

In particolare l'art. 49 comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca – Triennio 2016/2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, riconosce come retribuiti i permessi per grave infermità di cui all'art. 4, comma 1 della L. n. 53/2000 e di cui al D.M. 278/2000, che, ai sensi della nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2008, prot. n. 25/I/0016754, rientrano, in ordine alla qualificazione della "grave infermità" nel genus dei "gravi motivi familiari" di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 278/2000.

Si ricorda pertanto che possono essere riconosciuti fino a tre giorni all'anno di permessi per grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente ove questi ultimi siano affetti da:

- 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Nell'ottica di semplificare la formulazione delle istanze da parte del personale e la conseguente valutazione ad opera dell'Ufficio competente, si comunica che:

- le patologie acute o croniche che determinano una riduzione o perdita, anche temporanea, dell'autonomia personale che abbia ingenerato un ricovero d'urgenza si intenderanno adeguatamente documentate mediante **la produzione della documentazione sanitaria da cui emerge l'attestazione del ricovero in via d'urgenza** (a titolo esemplificativo il ricovero in pronto soccorso);
- per ogni altra fattispecie riconducibile alla "grave infermità" è stato predisposto **un modulo** – in conformità alle previsioni normative contenute nel D.M. 278/2000, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53" da ultimo richiamato - che si allega alla presente, che deve essere sottoposto al medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, del soggetto per il quale si intende fruire del permesso, al fine della determinazione della presenza di corrispondenza tra la patologia in corso e una delle patologie previste dalla normativa sopra richiamate e legittimante la fruizione dei permessi richiesti.

Il modulo, debitamente compilato e firmato dal medico competente, potrà essere allegato alla richiesta on-line di permesso per grave infermità.

Il personale è pertanto invitato ad allegare alla richiesta di permesso solo il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto dal medico curante, senza aggiungere nessuna altra certificazione medica.

Si comunica che il grado di parentela va dichiarato nel campo “note” nella procedura start web al momento dell’inserimento della richiesta di permesso per grave infermità.

Nel caso di accertata “grave infermità” il dipendente potrà decidere di sottoporre al datore di lavoro una proposta alternativa che preveda la fruizione **oraria** del permesso nel rispetto delle previsioni impartite dall’art. 1, c. 4 del D. M. 278/2000, che integralmente si riporta: *“Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici”.*

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna VIVOLO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)